



COMUNE DI ARCOLA
Provincia della Spezia

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 23-04-2024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PEF 2024-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI, RIDUZIONI, ESENZIONI, SCADENZE - ANNUALITÀ 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitre** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, nella sede comunale, a seguito di avviso di convocazione inviato in conformità allo Statuto ed al Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria**.

Presiede l'adunanza il Presidente **Anna Catalano**, assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Gustavo Nicola Tomaselli**.

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono presenti in questo momento della seduta **n. 11** membri del Consiglio:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e nome	Pres./Ass.
Paganini Monica	P	CARFAGNINI IDA	P
Tinfena Gianluca	P	ROFFINO MATTEO	P
Nardi Massimiliano	P	COPPOLA FERDINANDO	A
Luciani Sara	P	GATTI MAURIZIO	A
Monfroni Camilla	A	RIGHI BRUNELLA	A
Romeo Salvatore	P	PAVERO GINO	A
DEVOTO CRISTINA	P	NAVALESÌ ALESSANDRO	P
BIANCHINI CARMELA	P	Bacchini Walter	A
Catalano Anna	P		

Acquisiti i seguenti pareri:

Il sottoscritto, in qualità di **RESPONSABILE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicato in oggetto, esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arcola, li 16-04-2024

Bertolotto Dario

Il sottoscritto, in qualità di **RESPONSABILE AREA CONTABILITA'**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime parere:

FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria della spesa in esame, che si imputa come di seguito:

per €.	Capitolo	Codice	Comp/RRPP	Impegno

IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA'

Arcola, li 16-04-2024

Bertolotto Dario

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):

- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30-05-2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022-2025;

RICHIAMATO, altresì l’art. 8 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 che stabilisce la revisione obbligatoria del Piano Economico Finanziario TARI con particolare riferimento al biennio 2024 e 2025;

VISTA la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ARERA n. 389/2023/R/Rif con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

VISTA la Determina di ARERA n. 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio

2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif";

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che lo stesso sia validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO CHE:

- nel territorio in cui opera il Comune di Arcola è presente e operante l'Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale (ATO PROVINCIA DELLA SPEZIA), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO CHE è stato predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe dei rapporti con l'utenza, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti nel quale è esposto un costo complessivo di € 1.971.903,00 per l'annualità 2024 e di € 1.948.828,00 per l'annualità 2025;

PRESO ATTO della conclusione della procedura di validazione del piano finanziario, avvenuta con esito positivo e posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito territoriale locale, come da determinazione del dirigente competente n. 339 del 12/04/2024 (allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale);

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, **Allegato “A”** alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021);

TENUTO CONTO CHE secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: “dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”;

DATO ATTO CHE, conseguentemente all’aggiornamento del Pef annualità 2024-2025, è necessario provvedere alla rideterminazione delle tariffe Tari per l’annualità 2024 a copertura del costo del servizio e alle relative riduzioni/ agevolazioni tariffarie;

VISTE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2024 di cui all’**Allegato “B”** (Tariffe utenze domestiche) e **Allegato “C”** (Tariffe utenze non domestiche) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO CHE deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

DATO ATTO CHE in applicazione del vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. nr. 79 del 15/12/2023 sono previste le seguenti riduzione ed esenzioni:

ART. 15 (RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE)

a) **ESENZIONI**

- Situazione ISEE, da presentare per ciascun anno, € 0 – 6.000,00 – Esenzione 100%;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l’esercizio di attività – Esenzione 100%;
- Associazioni di volontariato Onlus iscritti negli appositi elenchi operanti nel terzo settore

limitatamente agli immobili direttamente dedicati al perseguimento delle finalità dell'Associazione

b) RIDUZIONI

- Situazione ISEE da presentare per ciascun anno 6.001,00 – 10.000: Riduzione 50%;
- UtENZE che effettuano pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, così come definiti dall'art. 183, c. 1, lett. e) e qq-bis) del Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152: Riduzione 15%;
- Contribuenti residenti in Case di riposo o di cura o presso Istituti penitenziari o di recupero - Riduzione 15%;
- Pensionati AIRE: riduzione per i pensionati, anche non italiani, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, in relazione ad un solo immobile detenuto a titolo di proprietà o usufrutto, sito in Italia che non sia locato o ceduto in comodato, anche gratuito (il contribuente deve essere titolare di pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia): Riduzione 66,66%;

ART. 16 (RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE)

- Riduzione della tariffa del tributo del 30% per le utenze non domestiche adibite ad uso non continuativo ma ricorrente, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare, che le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;
- Riduzione del 10% per i negozi già presenti e ubicati in centro storico;

CONSIDERATO al riguardo che è intenzione dell'Amministrazione confermare anche per l'anno 2024, le seguenti esenzioni / riduzioni TARI a discrezionalità dell'Ente ai sensi dell'art. 1, commi 659 e 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, già previste fruibili a domanda del contribuente:

a) ESENZIONI

- Nuove attività commerciali che apriranno all'interno dei centri storici presenti sul territorio comunale: Esenzione 100%;

b) RIDUZIONI

- la riduzione TARI sulla parte variabile, da calcolarsi proporzionalmente al numero complessivo dei componenti del nucleo familiare, per le utenze in cui siano presenti studenti universitari fuori-sede, che hanno un contratto regolare di locazione di almeno 8 mesi l'anno;
- nuclei familiari con ISEE compreso tra 10.000,00 e 12.000,00 euro con due o più figli minori a carico: Riduzione del 50%;

RITENUTO, altresì di procedere, relativamente all'annualità 2024, così come previsto dall'art. 21, comma 1, del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ad istituire le seguenti nuove tipologie di esenzioni/ riduzioni:

a) ESENZIONI

- esenzione totale per i nuovi nuclei familiari under 35 residenti nel Comune di Arcola con almeno un figlio minore a carico per il primo anno di residenza nel comune (il requisito anagrafico dovrà essere posseduto da entrambi i genitori);

b) RIDUZIONI

- Nuclei familiari con almeno tre figli a carico con indicatore ISEE non superiore a € 25.000,00: Riduzione 50%;
- Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità grave o non autosufficienza con ISEE fino a 25.000,00: Riduzione del 50%;

DATO ATTO CHE al fine della copertura delle agevolazioni previste dal comma 19 del D.L. n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale c.d. riduzioni ed esenzioni *atipiche* è stata stanziata apposita somma con specifica autorizzazione di spesa, mentre le esenzioni e riduzioni previste dai commi 15, 16 e 18 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 sono imputate direttamente al Piano economico finanziario nel rispetto di quanto previsto dalle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022;

RICHIAMATI infine:

- l'art.151 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno

- effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
 - la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
 - l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
 - l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2023) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
 - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 - l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono

state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con legge 15 Luglio 2022 n. 91 che prevede la riformulazione dell'Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) c. 5-quinquies del D.L. nr. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228, così come di seguito riformulato:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- il vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 15-12-2023;

ATTESO CHE il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

CONSIDERATO, infine, la necessità di determinare le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024 secondo la seguente tempistica:

prima rata: 15/07/2024,

seconda rata: 15/09/2024,

terza rata: 20/12/2024,

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15/07/2024;

CONSIDERATO CHE la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 15/04/2024;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area socio amministrativa;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari su n. 11 Consiglieri comunali presenti e n. 11 votanti, non essendosi astenuto alcun Consigliere,

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** l'aggiornamento per il biennio 2024-2025 del Piano Economico Finanziario 2022-2025, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30-05-2022 opportunamente validato dall'Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale (ATO PROVINCIA DELLA SPEZIA) allegato al presente provvedimento "**Allegato A**";
- 3) **Di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'**Allegato "B"** (Tariffe utenze domestiche) e **Allegato "C"** (Tariffe utenze non domestiche) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) **Di confermare** anche per l'esercizio 2024 le seguenti riduzioni/esenzioni:
 - a) **ESENZIONI**
 - Nuove attività commerciali che apriranno all'interno dei centri storici presenti sul territorio comunale: Esenzione 100%;
 - b) **RIDUZIONI**

- la riduzione TARI sulla parte variabile, da calcolarsi proporzionalmente al numero complessivo dei componenti del nucleo familiare, per le utenze in cui siano presenti studenti universitari fuori-sede, che hanno un contratto regolare di locazione di almeno 8 mesi l'anno;
- nuclei familiari con ISEE compreso tra 10.000,00 e 12.000,00 euro con due o più figli minori a carico: Riduzione del 50%;

5) **Di istituire** per l'annualità 2024 le seguenti riduzioni/esenzioni:

a) ESENZIONI

- esenzione totale per i nuovi nuclei familiari under 35 residenti nel Comune di Arcola con almeno un figlio minore a carico per il primo anno di residenza nel comune (il requisito anagrafico dovrà essere posseduto da entrambi i genitori);

b) RIDUZIONI

- Nuclei familiari con almeno tre figli a carico con indicatore ISEE non superiore a € 25.000,00: Riduzione 50%;
- Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità grave o non autosufficienza con ISEE fino a 25.000,00: Riduzione del 50%;

6) **Di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

prima rata: 15/07/2024,

seconda rata: 15/09/2024,

terza rata: 20/12/2024,

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15/07/2024

7) **Di dare atto** che le esenzioni/ riduzioni sono coperte nel rispetto di quanto previsto dalle "*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022 e come meglio dettagliato in premessa;

8) **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Vista l'urgenza di provvedere, a seguito di votazione separata avente il seguente esito: n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari su n. 11 Consiglieri comunali presenti e n. 11 votanti, non essendosi

astenuto alcun Consigliere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.LGS. 267/2000

Letto e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott.ssa Monica Paganini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gustavo Nicola Tomaselli

Il Presidente del Consiglio
Anna Catalano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio dal 09-05-2024 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del d.Lgs n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gustavo Nicola Tomaselli

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno 23-04-2024 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gustavo Nicola Tomaselli

PROVINCIA DELLA SPEZIA

DETERMINAZIONE

Numero	Data
339	12/04/2024

Settore Amministrativo

Ufficio ATO Rifiuti

OGGETTO:	COMUNE DI ARCOLA - VALIDAZIONE EX DELIBERAZIONE ARERA DEL 31 AGOSTO 2021 N. 363/2021/R/RIF INTEGRATA E MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023, 389/2023/R/RIF RECANTE "AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DEL MTR-2" DEL PEF 2022-2025.
----------	---

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif, "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" integrata e modificata dalla Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif recante "Aggiornamento biennale 2024-2025 del MTR-2";

VISTA la determinazione n. 6 novembre 2023, N.1/DTAC/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all' autorità nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 36372021/R e 389720237R/Rif";

VISTO l'art. 60 della L.R. n.20/2023 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024" modificativo dei commi 62, 66 e 71 dell'art. 1 della legge n.13/2023 istitutiva dell'Agenzia regionale Ligure per i rifiuti, che ha previsto il differimento del termine relativo all' esercizio delle funzioni di ARLIR dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025;

PRESO ATTO che le funzioni attinenti al regime di regolazione dei servizi e impianti, inclusa la determinazione delle tariffe, di cui all' art. 1 c.5 lettera d della L.R. 13/23 dovranno essere garantite da parte di Province o Città Metropolitana di Genova o Comuni da esse delegati, nella loro qualità di Enti territorialmente competenti, in continuità con quanto fino ad oggi svolto come da nota pervenuta dalla Regione Liguria e agli atti con il n. prot. n. 1633 del 19.01.2024

RICHIAMATI

- la deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif e in particolare l'art. 8 relativo all'aggiornamento biennale e revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria;
- il comma 4.6 della citata deliberazione 363/21/R/RIF, che ha chiarito che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95-, consentendo in caso di equilibrio economico finanziario della gestione di applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

TENUTO CONTO CHE in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:

- con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
- precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 4 dell'MTR2 - Allegato A stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno di riferimento, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie dell'anno precedente;
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 2,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
 - coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
 - il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
 - il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
 - il coefficiente per tener conto della necessità di copertura delle componenti di natura previsionale connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20
- l'art. 7 dell'MTR2 - Allegato A stabilisce che:
 - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA

indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA

- in sede di aggiornamento biennale le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno a – 2
- l'art 9 dell'MTR2 - Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione;
- l'art. 11 dell'MTR2 – Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni prevedendo tra di esse la componente, che includono tra le altre:
 - la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
 - eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - i costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;
- l'art. 12 dell'MTR2 – Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale;
- l'art. 13 dell'MTR2 – Allegato A definisce il valore delle immobilizzazioni;
- l'art. 14 dell'MTR2 – Allegato A definisce il valore della remunerazione del capitale;
- l'art. 15 dell'MTR2 – Allegato A definisce il valore dell'ammortamento e riporta una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 16 dell'MTR2 – Allegato A, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

VISTO quanto stabilito dall'art. 17 dell'MTR2 – Allegato A in tema di componenti a conguaglio

RICHAMATO l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF che individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»

TENUTO CONTO CHE

- l'ETC intende applicare per il 2024-25 il parametro della voce *Coal* al valore più basso del range sopra richiamato, quello cioè pari allo 0,7 per abitanti;
- la quota prevista sarà da corrispondersi all'ETC da parte del gestore Acam Ambiente Spa;

ACCERTATO dunque che, in quanto ETC, questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su ciascun ambito tariffario (P.E.F.).

PRESO ATTO CHE la Provincia della Spezia in qualità di ETC elabora i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti differenziati su base comunale e che pertanto:

- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF integrata e modificata dalla Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif recante "Aggiornamento biennale 2024-2025 del MTR-2" si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie pregresse relative ad ogni singolo Comune.

CONSIDERATO che

- occorre pertanto procedere a validare il PEF del periodo 2024-2025 del suddetto Comune entro il prossimo 30/04/2024;

- sul Comune suddetto i Soggetti che operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

GESTORE 1	GESTORE 2
ACAM AMBIENTE SPA	COMUNE DI ARCOLA

PRESO ATTO che all'Ente scrivente è pervenuta relativamente al Comune di ARCOLA la seguente documentazione:

- il PEF redatto dai gestori secondo il modello di cui alla Determina 06 novembre 2023 1/DTAC/2023 contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nel periodo 2024-2025;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui alla Determina 06 novembre 2023 1/DTAC/2023;
- le dichiarazioni di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui alla Determina 06 novembre 2023 1/DTAC/2023;

TENUTO CONTO che il gestore Acam Ambiente ha fornito, inoltre, specifica documentazione con la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nel periodo 2024-2025, operata non solo a livello aggregato dei Comuni da esso serviti e ricadenti nell'ambito provinciale della Spezia, ma anche con la possibilità di individuare, a mezzo di *driver*, i costi per singolo Comune servito;

TENUTO CONTO dei seguenti elementi:

- la valorizzazione delle grandezze di competenze di questo ETC rispetto ai parametri di sharing e al recupero di produttività in base a quanto previsto da Arera;
- nonché il valore delle entrate tariffarie n-2, il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie, il valore delle entrate 2024-2025 calcolato ai sensi del MTR;

RILEVATI i parametri di competenza di ETC da valorizzare, come sopra indicato, per l'ambito tariffario di ARCOLA , di seguito indicati:

	2024	2025
rpi_a	2,70%	2,70%
X_a	0,30%	0,30%
QL_a	0,00%	0,00%
PG_a	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,00%
CRI_a	3,60%	3,60%
ρ_a	6,00%	6,00%

PRESO ATTO, pertanto, che le entrate tariffarie 2024-2025 sono determinate nel rispetto del limite alla crescita determinato nella misura del 6% per il 2024 e 6% per il 2025 come riportato nelle tabelle allegate al presente atto;

DATO ATTO CHE

per ciascuna annualità del biennio 2024-2025, le entrate tariffarie finali intese quali entrate massime applicabili nel rispetto del limite di crescita dopo la distribuzione del delta, assumono i seguenti valori:

2024	Euro 1.971.903
2025	Euro 1.948.828

per ciascuna annualità del biennio 2024-2025, le entrate tariffarie finali dopo la detrazione delle entrate di cui all'art. 1 comma 4 della determinazione n. 2/DRIF/20212 secondo valori forniti dal Comune assumono i seguenti valori:

2024	Euro 1.778.796
2025	Euro 1.755.722

DATO ATTO che con istruttoria svolta a seguito avvio procedura con prot. n. 1105 del 15/01/2024 è stato:

verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF integrata e modificata dalla Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif recante "Aggiornamento biennale 2024-2025 del MTR-2" per la determinazione dei costi riconosciuti mediante istruttoria;

verificata la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2024-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di ARCOLA ;

VISTO l'art. 2 "Modalità operative di trasmissione dei dati" della determinazione n. 02/DRIF/2021 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA che dispone che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della 3 AGOSTO 2021 n 363/2021/R/RIF integrata e modificata dalla Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif recante "Aggiornamento biennale 2024-2025 del MTR-2";

DATO ATTO che il presente atto non ha rilevanza contabile;

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse sopra esposte parte integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di validare, in applicazione della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 3 AGOSTO 2021 n 363/2021/R/RIF integrata e modificata dalla Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif recante “Aggiornamento biennale 2024-2025 del MTR-2”, i dati forniti dal Gestore ACAM AMBIENTE SPA e dal Comune di Arcola;
- 3) di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dal Gestore, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
- 4) di approvare il PEF 2024-2025 del Comune di ARCOLA calcolato con il modello elaborato da ARERA di cui all’Allegato 1 della determinazione 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 5) di trasmettere il presente atto al Comune di ARCOLA per le deliberazioni conseguenti;
- 9) di trasmettere ad ARERA il presente atto, e l’ulteriore documentazione richiesta, mediante il sistema *on line* allo scopo realizzato da ARERA stessa;
- 10) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Responsabile
BOTTI ALESSANDRO / InfoCamere S.C.p.A.
Atto firmato Digitalmente

	2024			2025		
	ARCOLA			ARCOLA		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRF	149.364	-	149.364	149.364	-	149.364
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	192.746	-	192.746	192.746	-	192.746
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CRP	215.627	-	215.627	215.627	-	215.627
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	672.192	-	672.192	672.192	-	672.192
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO^{EXP}_{118 IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO^{EXP}_{119 IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 CO^{EXP}_{120 IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	80.058	-	80.058	80.058	-	80.058
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	48.035	-	48.035	48.035	-	48.035
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{cc}	50.128	-	50.128	50.128	-	50.128
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{cc}	36.092	-	36.092	36.092	-	36.092
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof_{IV}	58.361	92	58.454	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABLE	-	120.416	120.416	-	114.580	114.580
Recupero della (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABLE	-	-	-	-	-	-
ΣI_{IVa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	1.204.164	120.509	1.324.672	1.145.802	114.580	1.260.382
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	78.422	-	78.422	86.799	-	86.799
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	11.899	21.764	33.663	11.899	99.576	111.475
Costi generali di gestione CGG	106.509	-	106.509	106.509	-	106.509
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO₄₁	30.619	-	30.619	30.619	-	30.619
Costi comuni CC	149.027	21.764	170.791	149.027	99.576	248.603
Ammortamenti Amm	43.831	-	43.831	51.037	-	51.037
Accantonamenti Acc	36.150	245.431	281.582	36.150	192.893	229.043
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	36.150	-	36.150	36.150	-	36.150
- di cui per crediti	-	245.431	245.431	-	192.893	192.893
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	22.575	-	22.575	36.836	-	36.836
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ic}	145	-	145	130	-	130
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	102.702	245.431	348.133	124.153	192.893	317.046
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO^{EXP}_{118,119}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO^{EXP}₁₂₀	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 CO^{EXP}₁₂₁	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCof_{IV}	15.336	-	15.336	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	34.549	34.549	-	35.998	35.998
Recupero della (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣI_{IVa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	345.487	301.743	647.231	359.979	328.467	688.446
ΣI_{IVa} + ΣI_{IVa} prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	1.565.598	443.954	2.009.551	1.505.782	443.047	1.955.640
ΣI_{IVa} + ΣI_{IVa} dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	1.549.451	422.252	1.971.903	1.505.782	443.047	1.948.828
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			76%			76%
q ₀₋₂ ton			3.683,75			3.683,75
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			51,29			50,86
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,26			33,26
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			-0,15			-0,15
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,25			-0,25
Totale y			-0,40			-0,40
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,60			0,60
Verifica del limite di crescita						
coefficiente di recupero di produttività X₁			2,7%			2,7%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL₀			0,30%			0,30%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 114/20 C₁₁₄			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR₁₀			3,60%			3,60%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			6,00%			6,00%
(1+p)			1,0600			1,0600
ΣI_t			1.971.903			1.948.828
ΣI_{t-1}			1.186.599			1.324.672
ΣI_{t-1}			687.036			647.231
ΣI_{t-1}			1.873.636			1.971.903
ΣI_t / ΣI_{t-1}			1,0524			0,9883
ΣI_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.971.903			1.948.828
delta (ΣI_t-ΣI_{max})			-			-
I_{IVa} dopo distribuzione della (ΣIa-ΣI_{max})	1.204.164	120.509	1.324.672	1.145.802	114.580	1.260.382
I_{IVa} dopo distribuzione della (ΣIa-ΣI_{max})	345.487	301.743	647.231	359.979	328.467	688.446
I_{IVa}+I_{IVa} dopo distribuzione della (ΣIa-ΣI_{max})	1.549.451	422.252	1.971.903	1.505.782	443.047	1.948.828
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIR/2021 - parte variabile			193.107			193.107
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIR/2021 - parte fissa			-			-
ΣI_{IVa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021			1.131.566			1.067.276
ΣI_{IVa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021			647.231			688.446
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021			1.778.796			1.755.722
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-
Macro Indicatore R1						
R1			0,55			0,55
Calcolo H di partenza						
AR^{max}_{sc} sl			103.331			103.331
CRD^{max}_{sc} sl			535.990			535.990
H di partenza			30,8%			30,8%
Classe di partenza H			F			F
Obiettivi			33,8%			36,8%
Classe obiettivo			F			F

Allegato B alla Delibera di Consiglio n. del

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2024

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2024		
Famiglie	Quota Fissa	Quota Variabile
	Euro/ m2	Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente	1,0286	58,1855
Famiglie di 2 componenti	1,2086	79,7141
Famiglie di 3 componenti	1,35	93,6786
Famiglie di 4 componenti	1,4915	101,8246
Famiglie di 5 componenti	1,5815	111,7161
Famiglie di 6 o più componenti	1,6586	120,4439

Allegato C alla Delibera di Consiglio n. del
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2024

Allegato C

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2024		
Attività	Quota Fissa	Quota Variabile
	Euro/m2	Euro/m2
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,1555	3,7051
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,2073	5,9936
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,3455	9,2628
Esposizioni, autosaloni	0,1762	4,5987
Alberghi con ristorante	1,0365	12,8044
Alberghi senza ristorante	0,3732	9,8076
Case di cura e riposo	0,4319	11,7147
Uffici e agenzie	0,5459	15,2563
Banche, istituti di credito e studi professionali	1,3821	42,4997
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,501	13,8941
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,5528	15,2563
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,3386	9,8076
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,4837	13,0768
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,4319	11,4422
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,4837	13,0768
Attività industriali con capannoni di produzione	0,3766	9,8076
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,4043	10,6249
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,7256	22,8845
Mense, birrerie, amburgherie	0,7256	22,8845
Bar, caffè, pasticceria	0,7256	22,8845
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,9329	25,064
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,7947	21,7947
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,8983	28,3332